



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

DIRETTIVA REGIONALE
sulla
ISTITUZIONE DELLE ZONE PER L'ALLENAMENTO E
L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE PROVE CINOFILE

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA La Legge Regionale del 7 gennaio 1977, n. 1;
VISTA La Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 recanti "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;
VISTO Il D.A.D.A. n° 29/V del 10.10.2002;
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n° 21/60 del 16.07.2003.

E m a n a

La seguente direttiva regionale sull'istituzione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile.

articolo 1

Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, autorizza, in conformità della presente direttiva e con apposito provvedimento, l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di cui al successivo art. 2 nonché i periodi in cui all'interno delle zone stesse sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.

articolo 2
classificazione

Le zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee".

- Sono "permanenti" le seguenti zone:
 - P. A** all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da ferma e da seguita, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico;
 - P. B** all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da ferma e da seguita con facoltà di abbattimento, esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa.

Sono "temporanee" le seguenti zone:

- T. A $\left\{ \begin{array}{l} \text{T. A}_1 \text{ all'interno delle quali sono permesse le gare e le prove dei cani da ferma,} \\ \text{su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico;} \\ \text{T. A}_2 \text{ all'interno delle quali sono permesse le gare e le prove dei cani da seguita,} \\ \text{su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico;} \end{array} \right.$
- T. B all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento le gare e le prove dei cani da caccia, esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti autorizzati a scopo di studio e ripopolamento secondo la vigente normativa, con facoltà di abbattimento del selvatico.

articolo 3

Ai fini della richiesta d'istituzione i soggetti di cui al precedente art. 1 devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, corredata di cartografia in scala non inferiore a 1:10000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire.

All'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da presentarsi singolarmente e in carta libera, che dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario o conduttore, il codice fiscale, le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno che sarà oggetto di vincolo, il consenso alla costituzione della zona e la firma apposta ai sensi della vigente normativa.

Il provvedimento provinciale che determina l'individuazione della zona è trasmesso ai comuni territorialmente interessati per l'affissione all'Albo Pretorio, nonché, per opportuna conoscenza, all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Per il rinnovo delle zone Permanenti si dovranno seguire le medesime modalità richieste per l'istituzione o, in alternativa, presentare, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona.

articolo 4

Zone permanenti

Le zone di tipo P.A:

- possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve Nazionali o regionali; se non contigue devono distare tra esse e dai predetti istituti almeno 1000 metri. Queste zone devono essere istituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive.

Tali zone possono essere istituite su una superficie che viene valutata caso per caso in funzione del programma inoltrato dal richiedente.

Le zone di tipo P.B:

- non devono essere contigue ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e riserve Nazionali o regionali e devono, comunque, distare tra loro e dai suddetti istituti di divieto almeno 1000 metri.

Tali zone possono essere istituite su una superficie non superiore a 100 ha.

In ogni caso, fino all'approvazione del piano regionale faunistico, la superficie delle zone di tipo P.A e P.B possono essere istituite nei limiti dell'1% dell'intero territorio destinato alla istituzione di aziende agri-turistico-venatorie (come previsto dall'art. 96, 4° comma della L.R. 23/1998).

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 anni e saranno suscettibili di rinnovo su istanza dei titolari tre mesi prima della scadenza naturale.

articolo 5.

Zone temporanee

Le zone di tipo T.A:

- possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve Nazionali o regionali; se non contigue devono distare tra esse e dai predetti istituti di divieto almeno 1000 metri;

Le zone di tipo T.B:

- non devono essere contigue ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e riserve Nazionali o regionali e devono, comunque, distare tra loro e dai suddetti istituti di divieto almeno 1000 metri. Queste ultime zone devono essere istituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive e scarso pregio faunistico ambientale.

Le zone di tipo T.A₁ possono essere istituite su una superficie che verrà valutata caso per caso (anche nell'ordine del migliaio di ettari) in funzione del programma inoltrato dai richiedenti.

Le zone di tipo T.A₂ e T.B.), possono essere istituite su una superficie non superiore ai 100 ha.

Nel caso delle zone dedicate all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale queste dovranno essere provviste di adeguata recinzione. La provincia, nell'autorizzazione, dovrà prevedere disposizioni atte a salvaguardare l'incolumità ed un eccessivo sfruttamento dei cinghiali presenti (ritmi di presenza e numero di cani ammessi in rapporto al numero ed all'età dei selvatici). Occorre inoltre che i capi immessi nei recinti provengano da allevamenti autorizzati, vengano marcati e siano preventivamente sottoposti ad adeguata visita sanitaria.

Per la istituzione delle zone temporanee, potranno essere rilasciate più autorizzazioni nell'arco dell'anno ma per un periodo non superiore a 30 giorni complessivi.

Le prove cinofile a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, riservate a cani da ferma e da seguita, fermo restando il divieto di abbattimento e l'uso temporaneo dei relativi territori, possono essere autorizzate dalla Provincia nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonché nei parchi regionali e nelle riserve demaniali, previe intese con gli enti gestori, con esclusione dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno, tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà indicare la specifica località ove si svolgerà la prova, nonché il programma della stessa (data, orari, tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile).

articolo 6

Nelle zone di tipo PA e TA-TB l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove cinofile non sono consentite nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 luglio di ogni anno.

Giornalmente, le attività all'interno di tutte le zone cinofile possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso tra il sorgere e il tramonto del sole.

Le prove di cui al precedente articolo 5 devono essere regolarmente approvate dall'ENCI, da questo inserite nei suoi calendari ufficiali e le relative istanze devono, comunque, pervenire alla Provincia, a pena di non accoglimento, almeno un mese prima dell'effettuazione delle stesse.

articolo 7

Il titolare dell'autorizzazione delle zone di tipo P.A. e P.B. è tenuto a predisporre un programma annuale d'utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare:

- il calendario delle prove e degli allenamenti previsti nel corso dell'anno successivo;
- gli interventi relativi all'indirizzo faunistico-ambientale della zona stessa.

Tali interventi sono individuati:

- a) nelle eventuali azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari idonei e nello sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale;
- b) nelle misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica;
- c) negli interventi per la rifusione degli stessi;
- d) nelle azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali.

Il programma d'utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla Provincia di competenza entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta da inviare entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici; in assenza di rilievi entro il termine temporale testé indicato il programma si intende tacitamente approvato.

Contestualmente al programma di cui sopra dovrà essere trasmessa una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

E' eccezionalmente ammesso procedere a variazioni del programma d'utilizzo della zona cinofila per sopraggiunte ed imprevedibili cause di forza maggiore.

Il calendario delle prove nonché le modalità relative all'allenamento, all'addestramento ed i turni d'accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione.

articolo 8

Nelle zone per l'allenamento e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica (naturale e immessa) alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore, così come previsto dall'art. 59 della L.R. 23/1998.

articolo 9

La vigilanza sul funzionamento delle zone cinofile e sulla loro attività è affidata ai soggetti individuati dall'art. 72 della L.R. 23/1998.

— articolo 10 —

L'attività d'allenamento, d'addestramento e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo P.A. e P.B. può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila.

L'utilizzo delle zone è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto titolare dell'autorizzazione.

Il permesso deve essere sempre esibito durante i controlli disposti dagli agenti alla vigilanza.

Il titolare dell'autorizzazione della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità per l'accesso alla zona in funzione dell'allenamento, dell'addestramento e delle prove per cani da caccia.

Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.

I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di abbattimento nelle zone di tipo "P.B.", devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell'assicurazione di cui all'art. 42 della L.R. 23/1998.

articolo 11

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione della zona cinofila, per lo svolgimento delle prove di caccia pratica e di quelle con facoltà di sparo previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di uno o più "Direttori di campo" dandone comunicazione alla Provincia e alle Stazioni Forestali e di V.A. territorialmente competenti.

I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle prove cinofile.

Il loro giudizio, durante l'espletamento delle prove, circa la durata, l'inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all'accesso dei cinofili, è insindacabile.

Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1° comma del presente articolo.

articolo 12

All'interno delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare e le prove cinofile non è consentita l'attività venatoria.

Lo svolgimento dell'attività cinofila, anche con facoltà di sparo, su fauna selvatica proveniente da allevamento è subordinato alle seguenti norme:

- tenuta di apposito registro di carico e scarico, opportunamente vidimato dalla Provincia competente, nel quale dovranno essere riportati rispettivamente:
carico: il numero degli animali acquistati, la data e la loro provenienza con l'indicazione del titolare dell'allevamento;
scarico: la data di immissione degli animali nel territorio di pertinenza della Z.A.C. da segnare a fine giornata unitamente al numero degli animali immessi
- delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5° giorno antecedente le stesse, alla Stazione Forestale e di V.A. territorialmente competente;
- possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi;
- i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova;
- al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati;
- nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- nelle prove per cani da seguita può, parimenti, operare un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal "Direttore di campo" con il cane al guinzaglio;
- nel caso in cui il cacciatore venga coadiuvato da uno o più assistenti, questi devono essere in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi;
- i cacciatori possono sparare solo all'interno del perimetro della zona cinofila;
- la fauna selvatica (d'allevamento) alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta; ne è pertanto vietato l'inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore;
- la fauna selvatica (d'allevamento) colpita all'interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l'ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del "Direttore di campo" o suo incaricato;
- il "Direttore di campo" può sostituire la fauna selvatica (d'allevamento) che non dovesse "alzarsi" o "frullare";
- il cane che durante la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal "Direttore di campo";
- la fauna selvatica (d'allevamento) impiegata per le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;

- tutti gli esemplari di fauna selvatica (d'allevamento) immessi sul territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni regolarmente numerati;
- la fauna selvatica (d'allevamento) abbattuta durante le prove appartiene all'uccisore e non può essere commercializzata;
- è fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie.

articolo 13

Ciascuna zona di tipo P.A. e P.B. deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali ai sensi dell'art. 39 della L.R. 23/1998, esenti da tasse, recanti rispettivamente le scritte:

"PROVINCIA DI
ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI (Art. 38 L.R. n. 23/98) DIVIETO DI CACCLIA";

La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui al precedente comma, poste comunque in modo tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la/e zona/e cinofila/e interessata/e.

articolo 14

Nelle zone di tipo P.A., anche su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'ente preposto potrà effettuare catture di fauna selvatica da destinarsi al ripopolamento di altri istituti faunistico-venatori pubblici provinciali.

articolo 15

La Provincia in caso di inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nella presente direttiva e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.

articolo 16

Sanzioni

L'inosservanza alle presenti disposizioni è sanzionata in conformità alla normativa vigente in materia.

articolo 17

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia, nonché al "*Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria*" dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

articolo 18

La presente direttiva disciplina le zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare e le prove cinofile nelle more dell'adozione del Piano Regionale Faunistico Venatorio. Di conseguenza i provvedimenti di autorizzazione emessi in applicazione della presente, avendo carattere di provvisorietà, dovranno essere adeguati alla pianificazione regionale in fase di elaborazione.

Le Province adegueranno i provvedimenti istitutivi già emessi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 31 luglio 2003, n. 36/5°.

Osservatorio regionale per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modificazioni;

Vista la legge 662/96 (legge finanziaria 1997) ed in particolare l'art. 1, comma 28;

Vista la legge 449/97 (legge finanziaria 1998) ed in particolare l'art. 32, comma 9;

Visto il D.Lgs 502/92 così come modificato dal D.Lgs 229/99;

Visto il D.P.R. n. 270/2000, concernente il Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

Visto l'art. 7 dell'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, pubblicato sul supplemento straordinario al BURAS n. 38 del 28.12.02, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale interdisciplinare per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, col compito di fornire indirizzi generali relativi all'individuazione degli strumenti, delle metodologie e degli indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza correlati ai diversi regimi assistenziali, ed in particolare fornire indirizzi relativi alla formulazione di linee guida per assicurare l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalle Aziende USL per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Considerato che secondo le previsioni del succitato art. 7 dell'accordo integrativo regionale, l'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità o da un suo delegato, ed è composto da rappresentanti di tutte le componenti sanitarie interessate sia convenzionate che strutturate, con una adeguata rappresentanza dei medici di medicina generale;

Considerato che secondo le decisioni assunte nell'ambito del Comitato regionale per la medicina generale l'Osservatorio sarà costituito preliminarmente da rappresentanti di parte pubblica e da rappresentanti delle OO.SS. della medicina generale;

Atteso che in relazione alle tematiche da affrontare l'Osservatorio dovrà essere integrato con le necessarie figure di esperti e specialisti;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale da parte del Comitato regionale ex art. 12 del DPR 270/00;

Decreta

Art. 1

E' costituito l'Osservatorio regionale per l'appropriatezza di cui all'art. 7 dell'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, in esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale di cui al DPR 28 luglio 2000 n. 270.

L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale o da un suo delegato ed è così composto:

Rappresentanti della parte pubblica:

- Dott.ssa Caterina Corte:
Direttore del Servizio dell'Assistenza Distrettuale;

- Dott. Giuseppe Sechi:
Direttore Sanitario Ospedale S. Gavino;

- Dott.ssa Carla Marini:
Servizio Medicina di Base Az. USL n. 8;

Rappresentanti dei Medici di medicina generale:

- Dott. Andrisani Giampiero FIMMG

- Dott. Bruno Palmas FIMMG

- Dott. Silvio Piras SNAMI

Con successivi provvedimenti l'Osservatorio come sopra costituito verrà integrato con le ulteriori necessarie figure professionali.

Art. 2

La regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario al funzionamento dell'Osservatorio che avrà la propria sede in Cagliari presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Art. 3

Ai componenti di parte pubblica si applicano, ove dovuto, le disposizioni della L.R. n. 27/87 così come modificata dalla L.R. n. 22/99.

Art. 4

Ai componenti di parte sindacale si applicano le disposizioni dell'art. 4 dell'Accordo regionale approvato con D.G.R. 10.12.2002, n. 39/62.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.S.

Cagliari, 31 luglio 2003

Oppi

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'INDUSTRIA 7 agosto 2003, n. 373.

L.R. 20 aprile 1993, n. 17 art. 30, lett. a) e b) - "Interventi a favore della Sardegna centrale" - Approvazione ed emanazione delle Nuove Direttive di attuazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/53 del 9 luglio 2003.

L'Assessore dell'Industria

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente "Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione";

Visto l'art. 6 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 concernente "Direttive in materia di incentivazioni contributive o creditizie";

Visto l'art. 30 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17 concernente "Interventi a favore della Sardegna centrale";

Viste le Direttive di attuazione della citata L.R. 17/1993 approvate con Decreto dell'Assessore dell'Industria n. 284 del 13 marzo 2001;

Vista la decisione della Commissione Europea n. C (2003) 1828 del 4 giugno 2003 con la quale è stato autorizzato il nuovo regime di aiuti di cui all'art. 30, lett. a) e b) della L.R. 17/1993;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/53 del 9 luglio 2003 con la quale sono state approvate le Nuove direttive di attuazione dell'art. 30, lett. a) e b) della citata L.R. 17/1993 in coerenza con l'autorizzazione della Commissione Europea;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6, e in virtù della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 20/53 del 9 luglio 2003 sono approvate le nuove Direttive di attuazione dell'art. 30, lett. a) e b) della L.R. 20 aprile 1993, n. 17 di cui in premessa, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Sono di conseguenza abrogate le Direttive di attuazione dell'art. 30 della L.R. 17/1993 di cui al Decreto dell'Assessore dell'Industria n. 284 del 13 marzo 2001.

Art. 3

Il presente Decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, parte I e II, e sarà reso disponibile all'utenza anche sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria.

Cagliari, li 7 agosto 2003

La Spisa